

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 marzo 2015)

INDICE

AUGELLO: sulle infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale di Roma (4-03160) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 2111	BARRACCIU, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>	2126
sulle infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale di Roma (4-03477) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2115	MARINELLO ed altri: sul progetto di realizzazione di un parco eolico al largo delle coste di Licata (Agrigento) (4-03207) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2129
BISINELLA, CONTE: sulla realizzazione di una discarica di rifiuti speciali in prossimità del parco naturale regionale del fiume Sile (4-00257) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2118	TAVERNA ed altri: sulla gestione dei rifiuti in provincia di Roma, con particolare riguardo all'utilizzo di una discarica in località Falcognana (4-01350) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2136
CASSON: sulla corresponsione della indennità ai militari con brevetto di paracadutisti (4-02204) (risp. PINOTTI, <i>ministro della difesa</i>)	2123	TOSATO: sui pericoli derivanti dalla presenza dei lupi nel territorio della Lessinia, in Veneto (4-03071) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2141
LUCIDI ed altri: sul restauro delle mura poligonali di Amelia (Terni) (4-01142) (risp.			

AUGELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la recente inchiesta su "mafia capitale", che avrebbe portato alla luce l'esistenza di un articolato sodalizio criminale con al vertice i signori Carminati e Buzzi, ha aperto un dibattito sull'opportunità di commissariare o meno l'amministrazione capitolina, dopo le gravi accuse mosse dalla Procura di Roma a consiglieri e amministratori in carica oltre che ad un certo numero di dirigenti;

la competente Prefettura sta procedendo all'accesso agli atti al fine di accertare il livello di inquinamento mafioso presente nell'attuale amministrazione;

il sindaco in carica sostiene di essere stato un baluardo contro l'infiltrazione mafiosa dal momento della sua elezione;

non è certo per pregiudizio politico che l'interrogante intende mettere in discussione l'autocertificata condotta antimafiosa del sindaco Marino;

il problema è che ci sarebbero fatti obiettivi, evidenti, indiscutibili che documenterebbero come, dall'elezione dell'attuale sindaco ad oggi, gli affari del presunto sodalizio mafioso abbiano prosperato grazie ad una serie di decisioni e nomine adottate dalla nuova amministrazione;

prescindendo dagli episodi minori, ci sarebbero almeno 15 fatti che dimostrerebbero come il sindaco Marino sia stato del tutto inerme di fronte alla conquista di nuovi spazi da parte del sodalizio criminale, stabilendo una continuità in negativo con l'amministrazione Alemanno;

è convinzione dell'interrogante che Marino non sia stato consapevole degli errori che stava commettendo, ma non esiste alcuna seria ipotesi che la sua amministrazione abbia contrastato o anche solo infastidito "mafia capitale";

tali circostanze sarebbero confermate da almeno 15 diversi episodi che attesterebbero la credibilità e la forza del sodalizio criminale fin dall'avvento della Giunta Marino;

nel maggio 2013, Marino avrebbe ricevuto dalla cooperativa "29 Giugno" due finanziamenti, per un totale di 30.000 euro, per la sua campagna elettorale;

poco dopo si sarebbe recato in vista presso la sede della 29 Giugno, dove avrebbe espresso apprezzamento per la cooperativa, si sarebbe impegnato a ripristinare i fondi per la cooperazione tagliati da Alemanno e avrebbe promesso di donare alla cooperativa di Buzzi il suo primo stipendio da sindaco. In quell'occasione sarebbe stata scattata la foto in cui conversa con Buzzi ed il vice sindaco Nieri;

dopo le elezioni, Marino nomina assessore per la casa Ozzimo, ritenuto dagli inquirenti collegato a mafia capitale;

nella fase di formazione della nuova amministrazione, Marino nomina al vertice dell'autorità comunale per la lotta alla corruzione e per la trasparenza degli appalti il dottor Politano, ritenuto dagli inquirenti collegato a mafia capitale;

il Consiglio comunale di Roma nomina presidente Mirko Coratti, ritenuto dagli inquirenti collegato a mafia capitale. Anche se la nomina è una prerogativa del Consiglio, è difficile credere che la maggioranza non abbia chiesto un assenso preventivo del sindaco;

contestualmente vengono formate le Commissioni e la presidenza della Commissione Affari sociali, incaricata di svolgere le funzioni di controllo della Giunta in materia di gestione dei servizi sociali, viene affidata al consigliere Erica Battaglia, dipendente di un consorzio amministrato da Buzzi;

alla fine del 2013 scoppia l'emergenza rifiuti, con le famose foto dei maiali che fanno il giro del mondo: 5 milioni di euro sarebbero stati destinati alle cooperative di Buzzi per ripulire la città;

le cooperative di Buzzi avrebbero ricevuto un finanziamento straordinario per le pulizie, per 3 settimane, nelle stazioni delle metropolitane;

il 31 gennaio 2014, il primo atto del nuovo amministratore delegato dell'Azienda municipale ambiente (Ama) ma nominato dal sindaco Marino, dottor Fortini, è l'adozione in consiglio d'amministrazione del piano anticorruzione: responsabile della trasparenza e della lotta alla corruzione viene nominato il dottor Fiscon, oggi indagato per aver favorito nelle gare il presunto sodalizio mafioso;

con il bando SPRAR i rifugiati accolti a Roma aumentano da 250 a 3.000 unità, secondo gli inquirenti grazie ai buoni uffici dell'indagato Luca Odevaine. Il Campidoglio partecipa al bando per un importo complessivo che supera i 45 milioni e tra i destinatari delle risorse c'è il consorzio "Eriches", legato a Buzzi, che si aggiudica la gestione di quasi 500 ospiti ad un costo di 35 euro al giorno;

nel maggio 2014 Buzzi si sarebbe aggiudicato l'appalto per la manutenzione delle ville storiche, del valore di circa un milione di euro;

il 19 maggio, con ordine di servizio n. 29, viene applicata la deliberazione del 14 maggio 2014 del consiglio d'amministrazione dell'Ama, gestione Marino, relativo alla macrostruttura aziendale. Le Direzioni vengono ridotte da 10 a 3: un direttore generale, un amministrativo e un *corporate*. In pratica tutto viene messo sotto il controllo del dottor Fiscon, direttore generale con deleghe su Patrimonio, Impianti e logistica, Acquisti, Cimiteri e Risorse umane, e della dottoressa Anelli, con deleghe al Bilancio, Controllo gestione, Personale, Tariffa rifiuti e Controllo gestione. Fiscon e Anelli sono considerati dagli inquirenti sotto il controllo del sodalizio criminale di mafia capitale;

esplode il caso della Multiservizi, quando l'assessore Cattoi decide di sottrarre a questa società la pulizia e la manutenzione delle scuole, varando una convenzione Consip con Cns: il valore dell'appalto è di 48 milioni di euro e all'interno di Cns ci sono le solite cooperative di Buzzi. Soltanto le proteste e le mobilitazioni del personale della Multiservizi, minacciato dall'assenza di una clausola di salvaguardia dei posti di lavoro nel nuovo contratto, costringe Marino e la Cattoi a tornare sui loro passi;

il 24 ottobre 2014 la Giunta Marino delibera la concessione alla 29 giugno dell'immobile di via Pomona: il canone commerciale valutato dagli uffici del Comune dovrebbe essere di 70.000 euro all'anno, ma alla cooperativa sarebbe stato riconosciuto lo sconto, riducendolo a 15.000 euro. Secondo gli inquirenti la delibera sarebbe stata modificata con un emendamento, che avrebbe consentito alla cooperativa di acquistare il medesimo immobile con uno sconto del 40 per cento e con la riduzione da 5 a 3 anni del requisito minimo di decorrenza dalla stipula del contratto di affitto. Questo ed altri emendamenti sarebbero stati realizzati attraverso l'interessamento di un'impiegata comunale, tale Dina Paone, che avrebbe ottenuto in cambio l'assunzione della figlia presso l'università "Roma Tre", dove la 29 Giugno svolge attività di manutenzione dell'immobile, portierato e pulizia. La Paone lavora nello *staff* dell'assessore Ozzimo ed il suo emendamento sarebbe stato presentato nella Commissione Patrimonio, presieduta dal consigliere Pedetti;

l'assessore per i servizi sociali Cutini, "defenestrata" dalla Giunta dopo l'inchiesta su mafia capitale, avrebbe rivelato che Marino avrebbe tentato di sostituirla con Ozzimo, indagato per presunte complicità col sodalizio criminale, promettendole "altro" il giorno prima degli arresti di Carminati e dei suoi complici;

considerato che:

a prescindere dalle responsabilità penali della Giunta Alemanno e della successiva amministrazione, sulle quali spetta alla magistratura procedere ad un approfondimento sviluppando l'inchiesta, è evidente che il presunto sodalizio mafioso avrebbe dimostrato grandi capacità di adattamento, assumendo il controllo di posizioni chiave nel passaggio tra le due Giunte;

dalle intercettazioni rese note dalla stampa, risulterebbe chiaro il tentativo di favorire nella competizione elettorale Alemanno, ma dopo la vittoria del centrosinistra è però altrettanto evidente la soddisfazione di Buzzi nel comunicare i progressi dell'organizzazione nell'era Marino: il nuovo sindaco, una volta insediato, non sarebbe mai considerato un intralcio, né una risorsa. Semplicemente l'organizzazione si limita a circondarlo senza incontrare alcuna resistenza;

senza l'intervento della magistratura, la cosiddetta mafia capitale avrebbe proseguito indisturbata il saccheggio del Campidoglio, continuando a migliorare le sue posizioni rispetto all'epoca di Alemanno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare che tutte le circostanze richiamate siano già note ai commissari nominati dal Prefetto e se intendano approfondirle;

se ritenga che la presenza di un così elevato numero di dirigenti e amministratori non indagati nella Giunta Marino, ma artefici di scelte amministrative che avrebbero comunque favorito o tentato di favorire decisioni auspicate ed attese dal sodalizio criminale, testimoni un inquinamento ambientale e politico a tutt'oggi esistente, che indebolisce la credibilità dell'istituzione e la possibilità di riportare il Comune alla legalità e ad un minimo di efficienza amministrativa;

quali siano le procedure comunemente adottate nelle altre amministrazioni quando si registri tra i consiglieri la presenza di indagati per reati di mafia;

quali siano gli orientamenti assunti in precedenza dal Ministero in situazioni paragonabili a quella di Roma capitale.

(4-03160)

(16 dicembre 2014)

AUGELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

sono ancora in corso le attività degli ispettori inviati dalla Prefettura di Roma in Campidoglio per l'accesso agli atti e la conseguente verifica del livello di infiltrazione mafiosa nell'attività amministrativa della Giunta Marino;

in data 10 aprile 2014 il Dipartimento patrimonio, sviluppo e valorizzazione del Comune di Roma ha pubblicato un avviso pubblico per una manifestazione di interesse alla locazione di immobili ad uso istituzionale, nel quale veniva richiesta la disponibilità di immobili da destinare a sedi istituzionali ubicati in 8 diversi municipi, precisando le metrature necessarie per ogni municipio e la necessità che ogni immobile fosse accatastato ad uso ufficio;

all'interno dell'avviso pubblico compare il X municipio, specificando che la zona richiesta è Ostia lido e che l'immobile richiesto dovrebbe avere la consistenza di 2.500 metri quadrati, con disponibilità di parcheggio interno ed ampio parcheggio esterno recintato;

il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha accertato che l'esigenza riferita al X municipio riguarderebbe il trasferimento degli uffici della Polizia municipale in una nuova sede, svincolandosi dall'attuale, esoso contratto di locazione di circa un milione di euro all'anno;

non risulta all'interrogante per quale ragione l'Assessorato al patrimonio non abbia preso in considerazione l'ipotesi, molto più remunerativa, di trasferire il XII gruppo del corpo di Polizia locale in un immobile di proprietà comunale (quindi a canone zero), come ad esempio l'ex colonia "Vittorio Emanuele" appena ristrutturata, che già negli anni passati aveva ospitato i vigili o i locali della ex Gioventù italiana del Littorio, ubicati in corso Duca di Genova;

il fatto più curioso sarebbe che l'amministrazione, raccolte le manifestazioni di interesse, abbia poi deciso di premiare l'offerta della Immobiligest 2010 Srl titolare di un immobile sito in via dell'Idroscalo 103, nonostante non sembri possedere alcuno dei requisiti richiesti;

risulta, infatti, che a fronte dei 2.500 metri quadrati richiesti dal bando, l'immobile di via dell'Idroscalo disponga soltanto di circa 1.600 metri quadrati, mentre a fronte di un'esplicita richiesta di accatastamento in B4 (uffici pubblici) la medesima struttura fosse (sempre al momento della manifestazione di interesse) accatastata in D8 (fabbricati costituiti per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni);

per quanto riguarda i parcheggi, pare che le aree individuate non siano nelle disponibilità della Immobiligest Srl, ma verrebbero ricavate dall'area demaniale in cui sorge l'edificio;

il canone di affitto annuale sarebbe di circa 340.000 euro (IVA compresa), al netto degli oneri di manutenzione a carico della società;

ancora più sconcertante a giudizio dell'interrogante risulterebbe l'impegno degli uffici pubblici nel procedere, dopo l'aggiudicazione, ad un'opera di sanatoria per attribuire all'immobile i requisiti che non possedeva al momento dell'offerta, con procedure del tutto sconosciute all'attuale ordinamento legislativo della Repubblica italiana;

intanto risulterebbe evidente, in una comunicazione scritta inviata al X municipio di Roma dal direttore del Dipartimento patrimonio, sviluppo e valorizzazione, architetto Mirella Di Giovine, e dal direttore amministrativo, dottoressa Clorinda Aceti, una preoccupante maggiorazione dei metri quadri effettivamente disponibili nell'immobile di via dell'Idroscalo 103, portati a 2.300, contro i 1.600 effettivi, nel momento della richiesta dell'assenso del municipio rispetto alla scelta effettuata dal Dipartimento. Nella stessa missiva i dirigenti si mostrerebbero invece perfettamente consapevoli del fatto che l'edificio sia accatastato in D8, precisando però che la proprietà provvederà a richiedere un cambio in B4;

da questo momento avrebbe inizio una convulsa corrispondenza tra municipio e Dipartimento, che vedrebbe coinvolto anche il comandante della Polizia municipale, Raffaele Clemente, per capire come adeguare un edificio, privo dei requisiti, agli *standard* richiesti dall'avviso pubblico;

ciascuna delle parti interessate a questa attività epistolare avrebbe partecipato all'impresa con un non indifferente sforzo di creatività amministrativa, fino al 6 novembre 2014, quando il comandante Clemente avrebbe deciso di scrivere al presidente del X municipio, al direttore del Dipartimento patrimonio, sviluppo e valorizzazione e al comandante del gruppo della Polizia municipale di Ostia;

la missiva di Clemente dimostrerebbe come, a quella data, sia chiaro a tutti che il Dipartimento abbia ormai assegnato l'appalto, favorendo un immobile privo dei requisiti richiesti dal bando. Clemente chiarisce infatti che "la struttura offerta in locazione ha una superficie utile di circa 600 metri quadrati al piano terra e 1.000 metri quadrati al piano superiore, quindi non adatta ad ospitare la sede del Gruppo in oggetto che attualmente si sviluppa su una superficie netta totale di circa 2.900 metri quadrati";

sarebbe lo stesso Clemente a suggerire di risolvere il problema dando luogo a "indispensabili lavori di ampliamento nelle aree coperte". Nella lettera emergerebbero anche problemi di sicurezza per la presenza di una pompa di benzina adiacente all'immobile, di cui Clemente consiglierebbe la recinzione, ed infine comunicherebbe che il servizio tecnico del comando del Corpo avrebbe pronto un progetto preliminare di fattibilità che egli considera vincolante per poter trasferire il gruppo a via dell'Idroscalo;

per quanto possa sembrare incredibile, la vicenda si sarebbe conclusa con la comune decisione, del Comando, del Dipartimento e del municipio di avviare l'*iter* amministrativo per concedere un aumento di cubatura per l'immobile a via dell'Idroscalo, fissando comunque per la prima settimana di aprile 2015 la data del trasferimento del gruppo nella nuova sede;

risulta evidente all'interrogante che l'intera procedura contraddice i più elementari principi di trasparenza, visto che nell'avviso pubblico non si faceva alcuna menzione della possibilità di ottenere dall'amministrazione aumenti di cubatura, porzioni di aree demaniali pubbliche per i parcheggi, rapidi cambi di accatastamento e di destinazione d'uso, altrimenti la platea dei partecipanti sarebbe stata ben più estesa;

il territorio del X municipio è stato inoltre nell'ultimo anno al centro di rilevanti vicende criminali le cui tracce sembrano affiorare anche nell'inchiesta "Mafia capitale",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda richiamare l'attenzione del prefetto sui fatti esposti, affinché gli ispettori acquisiscano la relativa documentazione, ne accertino la legittimità ed approfondiscano il profilo della società titolare dell'immobile di via dell'Idroscalo 103.

(4-03477)

(18 febbraio 2015)

RISPOSTA.^(*) - Si risponde congiuntamente alle interrogazioni 4-03160 e 4-03477.

Nella prima, l'interrogante ha illustrato una serie di elementi fattuali che deporrebbero per una presunta inerzia e cedevolezza dell'attuale amministrazione capitolina nei confronti del sodalizio criminale "Mafia capitale" dedito all'illecita aggiudicazione di numerosi appalti pubblici, come emerso dall'operazione denominata "Mondo di mezzo" realizzata dal R.O.S. dell'Arma dei carabinieri con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Con la seconda, ha posto l'accento su alcune asserite anomalie della procedura di acquisizione in locazione, da parte della medesima amministrazione comunale, di un immobile nella zona di Ostia lido, per le esigenze logistiche del XII gruppo della Polizia municipale.

In relazione ai fatti viene chiesto al Ministro se ne sia stato informato il prefetto di Roma e se siano stati effettuati mirati approfondimenti da

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

parte della commissione di accesso nominata dal medesimo. Inoltre, con la prima interrogazione, viene chiesto “quali siano gli orientamenti assunti in precedenza dal Ministero in situazioni paragonabili a quella di Roma capitale”.

Come è noto, la situazione creatasi nel Comune capitolino a seguito dell’operazione “Mondo di mezzo” e delle misure cautelari disposte, nel suo ambito, dal giudice delle indagini preliminari ha determinato l’immediata attivazione dei presidi di legalità previsti dalla normativa vigente con la nomina di un’apposita commissione di accesso, il cui mandato terminerà il 15 marzo 2015, salvo che ne sia disposta la proroga, come avvenuto in altri casi di particolare complessità.

Gli accertamenti di cui si fa carico la commissione sono ad ampio raggio, volti a conseguire la più ampia e fedele rappresentazione di qualunque fatto che possa ritenersi sintomatico di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, sia che riguardi la compagine politica capitolina sia che si riferisca alla relativa struttura amministrativa.

Attesa la rilevante delicatezza della materia, in nessun caso un’eventuale proposta sanzionatoria ha mai prescinduto dalle conclusioni della commissione di accesso e dalla conseguente valutazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a supporto della proposta prefettizia.

Si fa presente, infine, che la propedeutica attività ispettiva è ancora in fase di espletamento ed è coperta dalla necessaria riservatezza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(12 marzo 2015)

BISINELLA, CONTE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nel Comune Casale sul Sile (Treviso), a 700 metri circa di distanza dal limite ovest del parco del fiume Sile, e pertanto a brevissima distanza dai siti Natura 2000 - siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) - ivi presenti, è in corso di approvazione finale da parte della regione Veneto il progetto per la realizzazione di una discarica ex 2B per rifiuti non pericolosi, in area agricola di tipo E2A - ambiti di rilevante integrità territoriale, per una superficie totale di 52.210 metri quadri;

la viabilità di accesso alla discarica per il conferimento dei rifiuti si sovrappone parzialmente ed interseca alcuni tratti degli itinerari del "GiraSile, la *greenway* del Parco del Sile", che rappresenta la principale rete di mobilità ciclopedonale del Parco, in corso di completamento con fondi europei POR-FESR (Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale) asse 4, azione 4.3.1. "piste ciclabili in aree di pregio ambientale";

il sito è già stato oggetto di attività di cava per l'estrazione di argilla e, dall'anno 1990, sono in corso procedimenti amministrativi, prima di autorizzazione di attività di ripristino ambientale e poi di coltivazione a discarica dell'area;

a valle di un susseguirsi di autorizzazioni, sospensioni, richieste di integrazioni, dibattiti pubblici e ricorsi al TAR, il 6 marzo 2007, la Giunta regionale del Veneto con la deliberazione n. 478, ha revocato la deliberazione n. 3888 del 12 dicembre 2006, per la parte in cui veniva recepito il parere della Commissione regionale sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) n. 147 del 25 ottobre 2006, di giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, sostituendo tale parere con il parere della Commissione regionale VIA n. 151 del 7 febbraio 2007 di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, in applicazione del disposto della sentenza del TAR Veneto n. 18/2007 con le seguenti prescrizioni: predisposizione del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica; verifica dell'emissione del biogas e progetto idoneo di impianto di estrazione forzata e trattamento; specificazione delle modalità per lo spostamento del traliccio; effettuazione della caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica; esibizione della documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica;

nel 2011 è stato ripreso l'esame del progetto per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA, l'emanazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai fini dell'esercizio dell'impianto di discarica, e l'autorizzazione paesaggistica per i "Lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana in località Cantonetto", a nome della ditta Consorzio di bonifica Acque Risorgive, in area sita in Comune di Casale sul Sile, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

nel settembre 2012, l'Ente Parco - a valle di una prima approvazione del progetto di espurgo del fossato rilasciata nell'aprile 2012 per la sola ed esclusiva finalità di tutelare le aree agricole e le abitazioni sparse nell'ambito della bassura soggetta ad allagamenti nel Comune di Casale sul Sile - ha chiesto, alla Direzione Tutela ambientale della Regione Veneto, chiarimenti sulla rete di drenaggio delle acque della discarica, poiché gravemente preoccupato degli effetti diretti e indiretti dell'intervento sull'intero ecosistema dell'area protetta;

nel febbraio 2013, l'Ente Parco del fiume Sile, con prot. n. 609/2013, ha ritenuto, in autotutela e in via cautelare, di proporre la sospensione dell'autorizzazione paesaggistica n. 28 del 24 dicembre 2012 per i lavori di espurgo di un fossato denominato Battilana in località Cantonetto, precedentemente rilasciata al Consorzio Acque Risorgive, poiché tali interventi risulterebbero funzionali anche alla prevista discarica CoVeRi, e al fatto che gli scarichi arriveranno direttamente dentro i laghetti della cava senile protetta all'interno dell'area del Parco del Sile;

nel periodo gennaio-febbraio 2013 gli uffici del Parco ed i tecnici consulenti hanno sviluppato un dettagliato documento tecnico con allegati grafici, pubblicato anche sul sito del Parco del fiume Sile, predisposto come osservazione, che ha confutato in modo approfondito il progetto della discarica arrivando alle conclusioni che il progetto altera in maniera irreversibile l'ecosistema fluviale del Parco e ravvisando inoltre la totale incompatibilità delle acque provenienti dalla prevista discarica con l'immissione nei fossati di campagna;

con delibera di indirizzo n. 6, approvata dalla giunta esecutiva del Parco il 6 marzo 2013 a titolo di protezione e valorizzazione del bacino idrografico del Sile, successivamente ratificata in data 27 marzo 2013 dal Consiglio direttivo, l'Ente Parco, in attuazione del Piano ambientale, ha: avviato un apposito programma biennale in materia idrologica e idrogeologica esteso a tutto il bacino idrografico; avviato un coordinamento istituzionale per la tutela dell'ecosistema e dei corsi d'acqua tra le autorità competenti in materia di acque e di ambiente a livello statale, regionale, provinciale e locale; deliberato di verificare, mediante i propri uffici, la compatibilità - rispetto al Piano ambientale - dei progetti di elevato impatto e incidenza ambientale previsti all'interno del bacino idrografico;

in data 17 aprile 2013 (prot. 164265) anche l'Unità di progetto Foreste e Parchi della Regione Veneto ha presentato alla Commissione VIA e alla Direzione Tutela ambiente regionale osservazioni in merito al progetto di discarica 2B CoVeRi, infine l'Unità di progetto Foreste e Parchi conclude osservando che il progetto della discarica CoVeRi, mediante le complesse ed articolate interferenze sull'ambiente analizzate finora, altera in maniera irreversibile l'ecosistema fluviale del Parco - inteso come bene di speciale interesse naturalistico-ambientale ove attuare una rigorosa protezione di suolo, sottosuolo, flora, fauna ed acqua - incidendo significativamente sull'acqua, risorsa idropotabile di primario valore e fondamento dell'ampio bacino idrografico del Sile nonché bene prioritario del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. Ravvisa inoltre la totale incompatibilità con l'immissione nei fossati di campagna delle acque provenienti dalla prevista discarica;

l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è stato istituito con legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici ed ambientali del territorio del fiume Sile; tra le finalità del

parco si annoverano: *a)* la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna e dell'acqua; *b)* la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile; *c)* la tutela delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;

il Piano ambientale del Parco non tutela quindi solamente le aree incluse nel perimetro amministrativo dell'area protetta, ma, "ai fini della tutela paesaggistico-ambientale (...) enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco" (art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1991 istitutiva del Parco). Infatti, all'art. 19 delle Norme di attuazione del piano ambientale sono definite le aree limitrofe al Parco, quali porzioni di territorio non comprese nello stesso, come ad esempio i corpi idrici di prima classe;

la discarica CoVeRi, essendo una discarica di rifiuti non pericolosi (ex 2B), ossia che tratta rifiuti costituiti da residui del trattamento di rifiuti, materiali provenienti dalla bonifica di siti contaminati e fanghi di depurazione, produce biogas, ovvero una miscela di gas, per la maggior parte metano (CH₄, dal 50 all'80 per cento), prodotta dalla fermentazione anaerobica (assenza di ossigeno) batterica dei residui organici di varia provenienza (da rifiuti, vegetali in decomposizione, carcasse in putrescenza, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti agro-industriali);

non è chiaro se, tra le specie e i ceppi batterici, necessariamente presenti *in situ* poiché direttamente responsabili del processo di produzione del biogas, vi siano o meno agenti patogeni per l'uomo e/o altre componenti ambientali. Ne consegue dunque, per il principio di precauzione e data la connessione dimostrata tra il sito della discarica e il fiume Sile, un serio pericolo in ordine alla possibile diffusione di eventuali malattie a flora e fauna, nonché alla contaminazione delle acque e di tutta la catena alimentare connessa al fiume, cui consegue un ancor più grave e preoccupante pericolo connesso alla pubblica incolumità;

gli abitanti della zona evidenziano che, a valle del punto di immissione delle acque provenienti dalla discarica, è ubicato un punto di prelievo idrico per uso potabile (impianto della Veritas SpA Servizio idrico integrato a Quarto d'Altino), collegato in rete diretta a Cà Solaro (Favaro Veneto - Comune di VE) e successivamente connesso alla rete acquedottistica della terraferma veneziana, la cui sicurezza idrica potrebbe essere messa in pericolo dal progetto in essere;

il Piano di gestione del bacino del fiume Sile, predisposto ai sensi della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque - DQA) nel contesto del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, individua un ampio territorio costituente il bacino idrografico del Sile composto da 41 territori comunali

ricadenti integralmente o parzialmente nel bacino, all'interno delle province di Padova, Treviso e Venezia;

l'intero bacino idrografico del fiume Sile corrisponde alla nozione di area contigua ad area protetta, così come definita dall'art. 32, commi 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "legge quadro sulle aree protette"; in tali aree occorre disporre di una idonea disciplina per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse; "l'organismo di gestione dell'area protetta", richiamato nell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è rappresentato dall'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile,

si chiede di sapere, fatte salve le competenze regionali in materia di risorse idriche, di parchi regionali e di autorizzazioni ambientali, VIA e AIA, se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, intendano approfondire e valutare, anche in applicazione del principio di precauzione, le motivate ragioni di preoccupazione dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e la reale assenza di interferenze tra il progetto della discarica CoVeRi a Casale sul Sile e la tutela dell'intero bacino idrografico del fiume Sile, della flora, della fauna e degli *habitat* protetti nei SIC e ZPS ivi presenti, e garantire l'effettiva assenza di pericoli di intossicazione per gli abitanti dell'area trevigiana e veneziana che utilizzano per uso idropotabile le acque del Sile.

(4-00257)

(28 maggio 2013)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si segnalava che presso la Regione Veneto erano in corso le procedure valutative in merito ad un progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali a Casale sul Sile (Treviso), proposto dalla società Co.Ve.Ri. cooperativa a r.l., evidenziando le connesse problematiche che tale iniziativa avrebbe comportato tenuto conto della vicinanza con SIC (siti di interesse comunitario) e ZPS (zone di protezione speciale), nonché dell'elevato rischio idrogeologico che contraddistingue l'area. Stante la rilevanza del problema dal punto di vista ambientale in ragione dei potenziali rischi nei confronti dei siti di rete Natura 2000, è stato richiesto ogni utile elemento conoscitivo alle amministrazioni pubbliche interessate.

Sono state acquisite, in tal modo, le osservazioni del Comune di Casale del Sile, in più occasioni presentate nel corso dell'*iter* amministrativo di valutazione del progetto, tese a motivare i motivi di perplessità relativi agli impatti negativi che la realizzazione dell'opera avrebbe potuto produrre sul territorio e su ambiti territoriali di particolare tutela ambientale, quali, appunto, il parco del Sile e i siti di rete Natura 2000. Sono state acquisite le relazioni dell'ente parco naturale regionale del fiume Sile e dell'unità fore-

ste e parchi della Regione Veneto che, a loro volta, hanno motivatamente segnalato la possibilità che la discarica avrebbe potuto costituire una concreta fonte di inquinamento per l'ecosistema esistente e per le acque sotterranee.

La Regione ha tenuto ad assicurare che tutte le osservazioni comunque pervenute all'amministrazione sono state attentamente esaminate e gli elementi conoscitivi e valutativi apportate, concernenti i possibili effetti dell'opera sul territorio, sono stati utilmente tenuti in considerazione nello svolgimento delle proprie valutazioni.

Ciò premesso, e con un minimo di compiacimento originato dalla consapevolezza della sostanziale "tenuta" delle procedure valutative prescritte dalla vigente normativa, si può concludere segnalando che la commissione VIA della Regione Veneto, con atto n. 423 dell'11 agosto 2013, ha espresso parere negativo circa l'approvazione del progetto di discarica a Casale sul Sile.

In conformità a tale parere si è, quindi, pronunciata la Giunta regionale del Veneto con delibera n. 59 del successivo 4 febbraio 2014, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 5 del 4 marzo 2014, negando l'autorizzazione richiesta.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(11 marzo 2015)

CASSON. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

i militari (tra i quali anche ufficiali, sottufficiali e appuntati dei Carabinieri), che hanno fatto parte della brigata paracadutisti e possessori di brevetto militare di paracadutista, cosiddetti fuori corpo, ma trasferiti in altri reparti territoriali non paracadutisti, continuerebbero a percepire l'indennità mensile di aeronavigazione e il pacco viveri di conforto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 78 del 1983, come modificato dall'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, solo perché, una volta all'anno, a domanda, effettuano, in un paio di giorni, visite mediche e un ciclo di lanci presso un comando militare di paracadutisti;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

peraltro, tale ciclo di lanci alle volte non viene effettuato, ma l'indennità verrebbe comunque erogata;

l'indennità varia in base al grado e anzianità di servizio e si tratterebbe di una cospicua somma di denaro, mensile e pensionabile, somma che peraltro a giudizio dell'interrogante non spetterebbe a norma di legge, soprattutto al momento attuale, epoca di tagli e di "*spending review*",

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della situazione;

quanto lo Stato spenda ogni anno per pagare questa indennità;

per quale motivo l'indennità sarebbe erogata a militari in forza in reparti territoriali non paracadutisti, possessori di brevetto militare "paracadutista", solo perché una volta all'anno, a domanda, effettuerebbero (e neanche sempre) degli aviolanci, mentre quei militari non possessori di brevetto militare di paracadutista che svolgono giornalmente e con impegno e sacrificio lo stesso servizio di quelli titolari di brevetto (cosiddetti paracadutisti fuori corpo) che percepiscono l'indennità.

(4-02204)

(14 maggio 2014)

RISPOSTA. - La questione concerne l'ambito delle specializzazioni connesse alle esigenze di natura operativa delle forze armate e dell'Arma dei Carabinieri.

Infatti, il conferimento di determinati brevetti, tra cui quello di paracadutista, consente alle forze armate e all'Arma dei Carabinieri di impiegare il personale interessato nello svolgimento di quelle specifiche attività, per cui lo stesso brevetto è stato consegnato, riconosciute come di prioritario interesse operativo.

Tuttavia, le forze armate e l'Arma, in relazione alle rispettive peculiari esigenze, hanno facoltà di impiegare il personale in possesso di brevetto di paracadutista anche in reparti non paracadutisti, consentendo la possibilità di impiegarli ancora nelle unità paracadutiste in caso di necessità. È questo il "paracadutista fuori corpo", che, potendo essere reimpiegato in ogni momento nell'ambito delle aviotruppe, deve svolgere regolarmente l'attività aviolancistica continuativa secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia per mantenersi in costante stato di "prontezza operativa".

Per effetto dell'articolo 5 della legge n. 78 del 1983, il personale in possesso del brevetto militare di paracadutista, effettivo presso unità paracadutisti, è destinatario dell'"indennità mensile di aeronavigazione". Lo

stesso beneficio economico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, che ha aggiornato la citata normativa, viene corrisposto anche al personale “paracadutista fuori corpo”, a condizione che lo stesso svolga attività aviolancistica in via continuativa (un minimo di 6 lanci annui), nonché a quello che non la possa svolgere per causa di forza maggiore, secondo quanto disposto dalle direttive emanate dagli organi tecnici operativi. Le disposizioni esplicative e applicative del citato decreto n. 163 sono state emanate dalla competente Direzione generale per il personale militare con 2 circolari datate, rispettivamente, 5 e 18 dicembre 2002, con le quali è stato precisato che, da un lato, la corresponsione deve avvenire nei limiti dei contingenti massimi stabiliti annualmente con decreto ministeriale e, dall’altro, che l’effettivo svolgimento dell’attività aviolancistica continuativa del personale “paracadutista fuori corpo” deve essere attestato in appositi elenchi nominativi.

Le forze armate competenti e l’Arma, nell’ambito delle rispettive direttive di settore, hanno vincolato la corresponsione del beneficio a un periodo minimo di permanenza nella forza effettiva dei reparti paracadutisti non inferiore a 3 anni, prevedendo, altresì, che la concessione del “fuori corpo” è limitata a 10 anni se la permanenza nelle aviotruppe non ha superato i 10 anni.

Sulla base delle indicazioni dei competenti organi tecnico-operativi militari, risulta che il volume di spesa annuo a valere sulle somme corrisposte a titolo di indennità di aeronavigazione e sulla somministrazione dei generi di conforto, è pari a circa 4,1 milioni di euro per le forze armate compresa l’Arma dei Carabinieri.

In definitiva, la *ratio* delle disposizioni vigenti in materia è quella di consentire di soddisfare, in ogni momento, determinate esigenze operative nell’ambito delle aviotruppe, attraverso la disponibilità di personale mantenuto costantemente in stato di prontezza proprio in virtù della prescritta attività aviolancistica.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che la questione è già all’attenzione dell’apposita *task force* costituita dal Ministro per la riduzione delle spese del Dicastero e che, comunque, il riordino del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale militare sarà oggetto di uno specifico approfondimento nel corso della stesura del libro bianco della difesa per la successiva adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Ministro della difesa

PINOTTI

(16 ottobre 2014)

LUCIDI, BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, GIROTTI, LEZZI, MARTELLI, MORONESE, PUGLIA, ROMANI Maurizio, MANGILI. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.*
- Premesso che:

la città di Amelia in provincia di Terni, di origini antichissime, fu certamente tra i primi centri italici. Città di confine, prima umbra poi romana, vanta numerose testimonianze del suo passato tra cui le mura poligonali che sono per imponenza, estensione e stato di conservazione patrimonio archeologico e monumentale di rilevanza non solo nazionale;

le mura della città di Amelia sono una testimonianza eccezionale di opera difensiva preromana, databile intorno alla metà del IV secolo a.c., sormontata da ulteriori mura di successive epoche (medioevale, rinascimentale, eccetera); tale cinta muraria si sviluppa imponentemente per circa 2 chilometri di lunghezza raggiungendo altezze in alcuni tratti di circa 15 metri;

lo stato di degrado di questa struttura, evidenziato da misurazioni "fuori piombo", ha reso necessaria la realizzazione di un intervento globale sull'intera cinta muraria, al fine di fornire una risposta risolutiva al problema. A tal fine nel 1992 la Regione Umbria ha affidato al professor Lenci ed all'ingegner Enrico Marcucci la redazione di uno studio generale relativo alla problematica e di un progetto di massima degli interventi necessari;

il progetto prevedeva l'investimento di risorse finanziarie pari a 27.200.333.400 lire (circa 14 milioni di euro);

a valere sui fondi di cui alla legge regionale n. 19 del 1981, dal 1991 al 1996, la Regione Umbria ha messo a disposizione 1.265.000 euro (circa 2.450.000.000 lire) per procedere alle indagini geologiche, alla redazione del progetto di massima e per le progettazioni esecutive e la realizzazione dei primi interventi stralcio;

dal 1995 fino al 2001 sono stati eseguiti diversi lavori di consolidamento su diversi punti della cinta muraria (porta Romana, porta Leone e porta Posterola) che hanno da subito dimostrato la necessità di una particolare attenzione agli aspetti di natura archeologica del bene murario e delle aree circostanti, con notevoli difficoltà nella conduzione dei lavori per rinvenimenti di nuovi reperti di interesse archeologico. Un intervento di drenaggio profondo, a tergo del tratto di mura interessate, non è stato mai effettuato, comportando non solo una variante al progetto appaltato ma anche l'impossibilità di un'eliminazione definitiva delle acque a tergo delle mura, con incessanti percolazioni sul parametro esterno;

con la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) sono stati erogati ulteriori 9 miliardi di lire di finanziamento per eseguire i lavori di consolidamento delle mura poligonali di Amelia;

considerato che:

il 18 gennaio 2006 alle ore 7.05, una porzione delle mura è stata interessata, per una lunghezza di circa 25-30 metri, da un crollo che ha riguardato il tratto tra la cosiddetta torre dell'Ascensore e la torre Postierla. Il crollo è avvenuto all'interno dell'area di cantiere in carico alla ditta Tecnostrade Srl di Perugia ed un mezzo meccanico utilizzato per i lavori è andato distrutto;

a seguito del crollo, la Regione ha costituito una commissione di lavoro interistituzionale comprendente esperti nel campo degli interventi di recupero e consolidamento di strutture murarie, la Soprintendenza archeologica, la Soprintendenza ai beni architettonici e docenti ed esperti in geologia, al fine di studiare le cause del crollo, per approfondire le conoscenze sulle mura poligonali che oggi appaiono visivamente per la prima volta anche nel loro interno, per valutare l'efficacia della progettazione di consolidamento di massima risalente al 1993 e perfezionata con l'intervento progettato nel 1997 e con quello di conseguenza approvato nel 2004, o, in alternativa, per modificarla alla luce delle ulteriori conoscenze che l'evento del crollo ha evidenziato e per ridefinire il modo per consolidare e ricostruire le stesse mura nel tratto interessato dalla frana;

considerato inoltre che:

nel sito *internet* della Regione Umbria vengono esplicitati obiettivi e compiti della commissione di lavoro tecnico-scientifica senza evidenziare che uno dei prioritari obiettivi è la ricerca delle cause del crollo;

è noto agli interroganti che in data 11 dicembre 2006 un gruppo di cittadini ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Terni, in cui si chiedeva se, in relazione al crollo, si potessero configurare gli estremi di condotte penalmente rilevanti;

a seguito del crollo, a oggi, sono stati stanziati circa 2.700.000 euro;

essendo le mura poligonali il simbolo di Amelia e di valore storico e archeologico inestimabile, a giudizio degli interroganti non è giustificabile che a distanza di più di 7 anni dal verificarsi del crollo il recupero del tratto di mura non sia stato effettuato, che il cantiere sia da tempo fermo per assenza di fondi e che non si conoscano ancora, nonostante l'istituzione della commissione regionale, le effettive cause del crollo, soprattutto in conside-

razione del fatto che senza comprendere le cause del cedimento non è possibile progettare e realizzare gli auspicati interventi risolutivi;

si apprende da notizie di stampa che il Comune di Amelia ha ricevuto una nota di ammonizione dalla Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici dell'Umbria, per "le criticità paesistico ambientali con particolare riferimento al tratto di mura oggetto del noto crollo e dei conseguenti interventi attivati nell'ambito del progetto mura, oltre ad altri aspetti di incuria relativi ad altri interventi sul patrimonio artistico e culturale" (si veda un articolo pubblicato su "Il Corriere dell'Umbria" il 27 ottobre 2013),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al fine di reperire adeguate risorse per consentire il completamento dell'opera di restauro dell'intera cinta poligonale del Comune di Amelia, patrimonio archeologico che per la sua antichissima origine e per dimensioni rappresenta un elemento unico nel panorama storico del nostro Paese;

quali iniziative intenda adottare per la programmazione, il controllo ed il monitoraggio dei futuri lavori oggetto di finanziamento, affinché non si verificano nuovamente rallentamenti o interruzioni delle attività, anche a fronte delle ingenti somme già erogate.

(4-01142)

(18 novembre 2013)

RISPOSTA. - Nell'ultimo decennio questa amministrazione, con proprie risorse, ha progettato e realizzato 3 interventi di restauro sulle mura storiche della città di Amelia e coordinato e diretto una campagna di studi diagnostici e indagini di natura statica sulle stesse.

Il primo intervento, del 2006, individuato come "Amelia - Consolidamento delle antiche mura", corrispondente a una spesa pari a 300.000 euro, si è concluso nel mese di giugno 2008 ed ha interessato le mura pre-romane, nonché quelle romane e medievali, prospicienti i "giardini d'inverno", ovvero la parte muraria posta nel lato sud della città ed alla sinistra di porta Romana. Nel corso di tali lavori è stata rinvenuta e messa in luce una posterula romana, oggetto di scavo archeologico, effettuato dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria che ha concluso i lavori nell'autunno 2012.

Il secondo intervento ha riguardato, a seguito di perizia del 13 dicembre 2007, il completamento della ricostruzione della parte muraria crol-

lata e il consolidamento del restauro della zona occidentale delle mura urbi-
che di Amelia per un importo complessivo di 500.000 euro. I lavori di re-
stauro hanno interessato ancora le mura prospicienti il giardino d'inverno,
completandone l'intero prospetto, a partire dalla ritrovata posterula romana
fino a 40 metri oltre la torre angolare, compresa nell'intervento conservati-
vo, terminato nel gennaio 2010.

Il terzo intervento di restauro, a seguito di perizia del 22 ottobre
2009, per un importo complessivo di 200.000 euro, ha interessato il tratto di
mura medievali di porta della Valle (compresa), situato sul lato ovest della
città. Detti lavori sono stati completati nel dicembre 2011.

Complessivamente, quindi, gli interventi hanno riguardato il con-
solidamento e il restauro di circa 350 metri di mura della cinta, comprese
due torri ed una porta medievale.

Per ulteriori interventi conservativi e di restauro, sia per il tratto
crollato che per la restante parte della cerchia muraria, a partire dal 2011 e
fino al 2014, è stato preventivato uno stanziamento aggiuntivo pari a circa
300.000 euro all'anno. A causa della scarsità dei fondi e delle numerose
emergenze che negli anni hanno interessato il patrimonio culturale su tutto il
territorio nazionale tali risorse non sono state fino ad ora reperite. Sarà cura
di questa amministrazione, in sede di programmazione dei lavori pubblici
preventivati per l'anno 2015, reperire i necessari finanziamenti che, in ag-
giunta allo stanziamento operato dalla Regione Umbria, assicurino la prose-
cuzione e il completamento degli interventi di restauro sulla cinta muraria
della città di Amelia e il conseguente totale smantellamento delle strutture
provvisorie di copertura degli scavi archeologici nella zona del crollo.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il
turismo*

BARRACCIU

(17 marzo 2015)

MARINELLO, ARRIGONI, CUOMO, COMPAGNONE,
MANCUSO, SOLLO, MORGONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e
dello sviluppo economico.* - Premesso che, per quanto risulta agli interro-
ganti:

le cittadinanze di Gela, Butera, Licata, Palma di Montechiaro e
Agrigento si sono da tempo dichiarate contrarie alla realizzazione di un par-
co eolico *off-shore* antistante alle coste di Licata (Agrigento) e le rispettive

amministrazioni, insieme al comitato "Difendi Licata NO PEOS", hanno già intrapreso la via del ricorso amministrativo avverso il relativo provvedimento autorizzativo;

la realizzazione del progetto, proposto dalla "Mediterranean Wind offshore" ed approvato il 30 aprile 2012, prevede l'impianto di 38 pale eoliche su un'area di 10 chilometri quadrati, che pregiudicherebbe pesantemente l'equilibrio ambientale e gli interessi economici delle collettività locali, poiché sottrarrebbe un'area molto vasta alla marineria locale e vanificherebbe gli sforzi fino ad oggi profusi per la crescita del settore turistico;

in attesa di conoscere gli esiti del ricorso sono temporaneamente sospese, presso il competente Assessorato della Regione Siciliana, le procedure relative alla realizzazione di un parco eolico di 115 pali, su iniziativa di una *joint venture* tra "Moncada energy group" ed Enel, e la realizzazione di un terzo parco eolico di 156 pali della Energie rinnovabili S.r.l. di Trapani, con capitale sociale di 10.000 euro. Quest'ultimo parco si estende dalla zona antistante Licata verso Agrigento e la valle dei Templi;

l'estensione dell'area interessata dalle interdizioni conseguente all'installazione di oltre 309 pali ammonterebbe a 110 chilometri quadrati. In tale area, verrebbe preclusa la pesca a strascico, importantissima per la marineria locale, che sostiene infatti l'economia di Licata per oltre il 30 per cento e costituisce la terza marineria peschereccia dell'Isola, dopo Mazara del Vallo e Sciacca;

con riferimento alle valutazioni di merito dei competenti Ministeri, nel 2009, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato la VIA ritenendo accettabile l'impatto del progetto sull'ecosistema e il 27 settembre 2012 il Ministro *pro tempore* riconfermava la VIA rigettando i pareri e le analisi della Regione, innescando il ricorso avverso il decreto autorizzativo;

gravi lacune si ravvisano nelle relazioni tecniche descrittive dei parchi eolici presentate dai proponenti, nelle quali, innanzitutto, non viene fatto cenno dell'aspetto archeologico che è invece di primaria importanza, come sottolineato dalla Soprintendenza del mare della Regione e attestato da numerosissime fonti storiche ed archeologiche. I progetti mostrano anche evidenti carenze progettuali con riferimento all'assenza di carte biocenotiche e alla possibile devastazione di specie di piante sottomarine protette, in particolare la *Cymodocea nodosa*;

ancora più gravi sono talune falsità contenute nelle relazioni che accompagnano i progetti di realizzazione dei parchi eolici e che inficiano l'affidabilità dei progetti stessi. Nel caso del provvedimento autorizzativo già rilasciato, tali affermazioni sono idonee a determinarne la caducazione, e si paventano altresì concrete responsabilità amministrative e penali in capo a

quegli organi che, nella sede dell'adempimento dei propri obblighi istituzionali, non hanno effettuato i dovuti riscontri;

in tale contesto, non sono corrispondenti al vero le affermazioni contenute al paragrafo 1.4 "Sintesi e Background sulla localizzazione del Sito", in cui si afferma che: "tipicamente i siti *on shore* sono installati in aree rurali di particolare interesse paesaggistico-ambientale e spesso in crinali montani, mentre per il sito *offshore* in esame è stata scelta un'area a forte vocazione industriale ed a basso interesse sia turistico, sia peschereccio";

vi è poi l'affermazione a giudizio degli interroganti volontariamente fraudolenta secondo la quale il sito prescelto è a basso interesse turistico ha consentito al proponente di collocare il parco ad appena 2 miglia marine (e non a 3 miglia come prescrive il decreto legislativo n. 152 del 2006) pur in presenza di considerevoli insediamenti turistico-balneari, al solo fine di lavorare ad una profondità massima di 26 metri, quando la profondità a 3 miglia dalla costa è di circa ai 50 metri. Maggiori in tale caso sarebbero ovviamente i costi operativi da sostenere;

diversi sono invece gli insediamenti turistici sorti sul territorio antistante al paventato parco eolico (Sikania a Tenutella (Butera), Falconara Chairming resort, Lido degli Angeli, Stella del Mediterraneo, Serenusia village). Non ultimo per importanza il porto turistico di Licata, con 1.500 posti barca;

si fa presente che l'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni prescrive che, se entro 3 anni dal rilascio della VIA il proponente non ha realizzato almeno il 20 per cento dell'opera, egli deve riavviare l'*iter* per il rilascio della stessa VIA, onde valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso, il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione. Le valutazioni di cui si tratta sono state redatte prima del 2008 e il parere della sottocommissione VIA/VAS è stato rilasciato il 16 dicembre 2010;

va infine rilevato che, pur descrivendo la VIA i pericoli legati alla realizzazione del parco eolico nei confronti dell'avifauna, la Commissione europea ha avviato una specifica procedura Pilot (CHAP (2013)01024), poiché sarebbero disattese, tra le altre, le disposizioni della direttiva comunitaria 92/43/CEE, cosiddetta direttiva *habitat*,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto illustrato;

se non ravvisino ulteriori elementi ostativi alla realizzazione del parco eolico, anche sulla base del rispetto della normativa recata dal decreto il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali del 10 settembre 2010, recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

quali siano i profili di legittimità comunitaria sulla base dei quali l'Unione europea ha avviato la procedura Pilot CHAP (2013)01024 e quali siano le iniziative adottate per evitare di incorrere nelle procedure di infrazione.

(4-03207)

(7 gennaio 2015)

RISPOSTA. - L'interrogazione fa riferimento a 3 distinti progetti, presentati, rispettivamente, dalle società Mediterranean wind offshore, Energie rinnovabili e da una *joint venture* tra Moncada energy group ed Enel.

Di questi, solo il primo è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale da parte della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS operante in seno al Ministero, ed è anche l'unico, allo stato, ad aver conseguito, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di cui si dirà, la prescritta autorizzazione in data 20 settembre 2013 dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico *offshore*, e relative opere connesse, nel golfo di Gela e nelle acque prospicienti il comune di Butera, con l'installazione di 38 aerogeneratori.

Pare opportuno precisare, che solo a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte del decreto legislativo n. 4 del 2008, è stata attribuita allo Stato la competenza in materia di VIA per tale tipologia di impianti.

In ordine agli altri progetti richiamati, mai pervenuti per le eventuali valutazioni, il competente Ministero delle infrastrutture ha fornito i seguenti elementi informativi.

In riferimento all'istanza presentata da Energie rinnovabili srl, veniva richiesto in data 8 agosto 2008 il rilascio di una concessione demaniale marittima di 298.650 metri quadri, per la durata di 30 anni, allo scopo di realizzare un parco eolico *offshore*, nel tratto di litorale compreso tra Licata e Porto Empedocle. A seguito dell'istruttoria cui veniva dato conseguentemente corso, nell'ambito della conferenza di servizi tenutasi il 13 settembre

2012, in presenza di qualche perplessità manifestata dalla Capitaneria di Porto Empedocle in merito alla potenziale interferenza del parco eolico con le rotte in entrata e in uscita dal porto di Licata, veniva richiesto alla società istante di redigere un nuovo elaborato planimetrico, nonché di precisare l'estensione totale dell'area da esso impegnata. La riunione si concludeva con la raccomandazione di produrre in tempi brevi la documentazione integrativa richiesta e di avviare il previsto *iter* per la presentazione dello studio di impatto ambientale ai fini della VIA. Il Dicastero ha riferito che, nonostante la società proponente si fosse impegnata a fornire in breve tempo quanto richiesto, motivando il ritardo con la natura complessa degli accertamenti ancora in corso, ad oggi non vi sono stati riscontri né ulteriori sviluppi in merito al procedimento.

Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo afferente all'istanza presentata dalle società Moncada-Enel, all'attualità Enel produzione e M. & A. rinnovabili (istanza concorrente con la domanda della Mediterranean wind offshore), risulta che il medesimo Ministero delle infrastrutture abbia comunicato, con l'ultima missiva agli atti, i motivi ostativi per i quali l'istanza non avrebbe potuto positivamente ed utilmente proseguire il proprio *iter* amministrativo, assegnando al proponente i termini *ex art. 10-bis* della legge n. 241 del 1990 per la presentazione di osservazioni. Poiché nulla risulta essere pervenuto da parte delle società istanti, la relativa pratica è stata ritenuta formalmente archiviata.

In merito alle valutazioni di impatto ambientale svolte sul progetto presentato dalla Mediterranean wind offshore, si precisa innanzitutto che con decreto ministeriale n. DVA-DEC-2012-0000504 del 27 settembre 2012 ne è stata dichiarata, con prescrizioni, la compatibilità ambientale. Il decreto è stato emanato sulla base di 2 pareri positivi espressi dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 273/2009 e n. 619/2010. Quest'ultimo, in particolare, riguarda controdeduzioni al parere negativo espresso dalla Regione Siciliana in ordine alle quali (pur essendo il parere non vincolante) il Ministero ha ritenuto di approfondire le problematiche sollevate, sottoponendo le osservazioni formulate al proprio organo tecnico.

È d'obbligo sottolineare come la conclusione positiva della VIA sia anche conseguenza della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2012 con la quale, ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 400 del 1988, è stato "superato" il parere negativo espresso in seno al procedimento di VIA dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Ciò precisato, e per quanto attiene più nello specifico a talune "criticità" evidenziate che si riscontra e rinvenibili nella procedura di VIA, si ritiene utile fornire i seguenti elementi di riscontro.

In ordine agli aspetti “archeologici” di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si è già riferito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012 che ha provveduto a dirimere la “contesa” tra amministrazioni centrali. Sarà conseguentemente necessario, si ritiene, come da prassi in tali casi, che i relativi progetti siano costantemente seguiti nella loro realizzazione dalla supervisione di un archeologo.

Al contrario di quanto asserito, per quanto concerne la possibile mancanza di notizie nella documentazione fornita dalla società in merito alla presenza nel sottofondo marino di *Cymodocea nodosa*, si evidenzia come nello studio d’impatto ambientale (SIA) si dà evidenza della presenza di tale specie. La questione è stata poi trattata e valutata in sede di istruttoria tecnica ed è stata fatta oggetto di una specifica prescrizione, recepita nel pertinente decreto autorizzativo, che impone espressamente che le strutture da realizzare non vadano ad incidere sulle specie stesse.

In merito al fatto che non corrisponderebbe al vero l’affermazione contenuta al paragrafo 1.4 del medesimo SIA, è probabile che l’aver estrapolato una singola frase da un contesto ben più ampio abbia portato a conclusioni non corrette. Da una lettura più completa della documentazione, infatti, risulta evidente come la riportata dichiarazione sia da riferire alle aree industriali costiere ovvero alla presenza nel golfo di Gela di diverse infrastrutture per l’estrazione di petrolio e trasporto di idrocarburi e alle infrastrutture portuali per le attività di movimentazione via navi di merci.

Come si evince anche dal parere della commissione VIA, il progetto risulta coerente con il piano energetico ambientale della Regione Siciliana e con il piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione medesima di cui al decreto dell’assessore regionale per il turismo del 16 novembre 2001. E vi si dà atto, altresì, che l’area antistante all’area di intervento è utilizzata anche a scopo turistico e che vi sono diverse iniziative in tal senso, senza che la questione sia stata valutata in opposizione alla presenza del progetto.

Per quanto riguarda la pesca, in altro punto del SIA il proponente riferisce di un’attività presente nell’area seppure con qualche criticità connessa alla forte antropizzazione dell’area costiera. Nel parere della commissione VIA la questione è stata considerata con la necessaria attenzione e sono stati individuati gli impatti connessi alle varie fasi di realizzazione e indicate le possibili forme di compensazione, quali il reperimento di aree da dedicare alla maricoltura, da concordare con le marinerie locali.

In merito a quanto asserito circa il fatto che la procedura di VIA dovrebbe essere riavviata ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché sono trascorsi oltre 3 anni dall’ultimo parere della commissione VIA nel 2010, si sottolinea come tale termine di 3 anni deve essere

conteggiato a partire dalla data di emanazione del pertinente decreto di autorizzazione, ovvero dal 27 settembre 2012. Allo stato, dunque, tale termine non risulta trascorso.

Riguardo i pericoli per l'avifauna e il fatto che la Commissione europea avrebbe aperto per violazione della direttiva "Habitat" una procedura Pilot (CHAP-2013-1024), allo stato non risulta alcuna notizia circa l'apertura di una procedura EU Pilot. Peraltro, la sigla CHAP indica solo che una denuncia è pervenuta alla Commissione europea. Ad ogni modo si rappresenta come nel corso della procedura di VIA siano state effettuate le prescritte valutazioni d'incidenza per tutti i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale potenzialmente interferite dal progetto e che, al riguardo, non sono state rilevate incidenze né sugli *habitat* né sulle specie.

Infine, per quanto riguarda la presunta inosservanza delle linee guida sugli impianti eolici approvate con decreto del 10 settembre 2010, si fa rilevare che le stesse riguardano solo gli impianti a terra e non già gli *off-shore* come quello in esame.

Sulla base di tutto quanto precede, si ritiene di poter confermare che l'operato del Ministero dell'ambiente sia stato coerente con la sua missione istituzionale e pienamente rispettoso delle norme.

L'intenso dibattito che si svolge da anni, a più livelli istituzionali, circa la realizzazione di impianti eolici *offshore* lungo le coste del Paese non viene ovviamente ignorato. È rilevante osservare che tale fenomeno in Sicilia, come nel resto d'Italia, non riveste un ruolo particolarmente significativo, allo stato, dal punto di vista quantitativo. Del resto, l'attività del Governo in tale campo è diretta all'attuazione della politica energetica nazionale e condizionata, in particolare, dal disposto dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, laddove è previsto che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti.

In tale ordine di considerazioni va altresì osservato come ormai più volte la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 124 del 24 marzo 2010, abbia stigmatizzato i tentativi provenienti da più parti, anche da talune Regioni, di porre limiti alla produzione di energia da fonte rinnovabile, perché ciò determinerebbe una disciplina che opera in maniera diametralmente opposta agli impegni assunti in sede internazionale (protocollo di Kyoto) e comunitario (direttiva 2011/77/CE), in tema di incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti di energia, per il raggiungimento delle soglie minime di produzione che ogni Stato si è impegnato a raggiungere entro un determinato periodo di tempo. È stato, altresì, sottolineato come le normative statali di cui al decreto legislativo n. 387 del 2003 non contengano alcuna limitazione

specifica né divieti inderogabili all'installazione di impianti alimentati da fonti eoliche.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(11 marzo 2015)

TAVERNA, VACCIANO, CAPPELLETTI, PAGLINI, SERRA, CASTALDI, MOLINARI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, DONNO, AIROLA, SANTANGELO, LEZZI, MARTELLI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

a quanto risulta agli interroganti non è stato ancora chiarito in che modo ed in che termini verrà utilizzata la discarica sita in località Falcognana (Roma), via Ardeatina al chilometro 15.300 (attualmente autorizzata per i rifiuti classificabili nella categoria *car fluff*, rifiuto proveniente dalla demolizione dei veicoli a motore), di proprietà della Ecofer Ambiente Srl, nonché quale tipo di rifiuti verranno conferiti nella stessa;

in base alle informazioni rese pubbliche la discarica attualmente risulta costituita da tre lotti per un totale di 2.200.000 metri cubi, dei quali il primo lotto di circa 200.000 metri cubi risulta esaurito, il secondo lotto, attualmente in esercizio, ha una volumetria residua di circa 570.000 metri cubi e il terzo in allestimento ha una volumetria di circa 900.000 metri cubi;

il sito di Falcognana è censito tra le località dichiarate di notevole interesse pubblico nell'area qualificata "ambito meridionale dell'agro romano compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina" con decreto del 25 gennaio 2010 (cosiddetto decreto Bondi) del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2010;

la Regione Lazio (ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14, Approvazione del piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27) ha espressamente citato come "fattore escludente" per la realizzazione di discariche l'eventuale classificazione del sito interessato come "beni paesaggistici", ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive integrazioni e modificazioni, a cui si riferisce il citato decreto del 25 gennaio 2010;

considerato che:

sia nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lazio, con determinazione n. B2211 del 20 aprile 2010, alla discarica Ecofer, sita in via Ardeatina, al fine di autorizzarne l'attività, sia nelle autorizzazioni successivamente richieste dalla Ecofer Ambiente Srl alla Regione Lazio nel periodo 2010-2013, non si fa cenno alcuno al nulla osta ambientale ministeriale per il superamento del vincolo imposto dal decreto 25 gennaio 2010, in relazione all'art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

tra le autorizzazioni citate si evidenzia l'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla Ecofer Ambiente Srl in data 21 giugno 2013, sottoscritta dal proprio legale rappresentante Valerio Fiori, con cui la stessa Ecofer chiede alla Direzione regionale ambiente, Area 2J/o4 VIA, alcune modifiche sostanziali e gestionali alla determinazione AIA del 20 aprile 2010;

nello specifico, con l'istanza di VIA la società Ecofer ha richiesto nuovi 191 CER (catalogo europeo dei rifiuti) per ottenere un'integrazione dei codici da inviare a smaltimento nella discarica sita nella località di Falcognana: tali rifiuti sono per la maggior parte rifiuti speciali pericolosi provenienti dai settori chimico e farmaceutico, dalle attività artigianali ed industriali, dalle aziende zootecniche e dal settore agroindustriale, nonché dalle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), dal residuo del trattamento dei rifiuti e altre attività simili;

con la stessa istanza di VIA è stata richiesta anche la deroga al parametro DOC (determinazione del carbonio organico disciolto) per i rifiuti pericolosi, la realizzazione di un impianto definitivo per il trattamento del percolato e di un impianto fotovoltaico da 988 kilowatt;

tali richieste sono state avanzate dalla Ecofer senza aver indicato, nelle istanze inviate alla Regione Lazio, l'esistenza del vincolo specifico previsto dall'art. 136 della legge n. 42 del 2004 sull'area dell'agro romano sud dove insiste il sito della discarica in questione. Inoltre, come espressamente riconosciuto dai funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia durante la recente audizione dinanzi alla Commissione Ambiente del IX Municipio di Roma capitale, sia per iscritto con una lettera indirizzata alla giunta dello stesso Municipio IX, a tutt'oggi non sono pervenute richieste di autorizzazione da parte di alcuno sul sito della discarica della Falcognana;

risulta agli interroganti che la Italferro, divisione Ecofer, abbia richiesto e ottenuto nel 2012 di poter fare deposito e trattamento del *car fluff* a Santa Palomba, frazione di Roma, rendendo quindi superfluo il suo conferimento alla discarica di Falcognana;

considerato inoltre che:

l'AIA del 20 aprile 2010 risulterebbe affetta da vizi procedurali in quanto, come sopra esposto, non avrebbe mai ricevuto le autorizzazioni prescritte dal Ministero;

dall'istanza del 21 giugno 2013 si evince la volontà di Ecofer Ambiente Srl di conferire in discarica ulteriori rifiuti ben più pericolosi del *fluff* e/o del rifiuto solido urbano, quindi ancora più dannosi per l'ambiente e per la salute umana;

la concentrazione di ulteriori sostanze pericolose riversate in discarica procura preoccupazione e allarme tra la popolazione residente nell'area, nonché tra le numerose imprese agricole che vi operano;

con l'ordine del giorno n.1/13 del 26 luglio 2013, approvato all'unanimità, il Consiglio del IX Municipio di Roma capitale ha espresso l'assoluta contrarietà alla realizzazione di discariche nel territorio del Municipio o di altri tipi di impianti di trattamento rifiuti, ribadendo tale posizione con gli ordini del giorno n. 5, n. 6 e n. 7 del 26 settembre 2013, anch'essi approvati all'unanimità;

risulta agli interroganti che il Ministero abbia inviato, in data 30 novembre 2013, una lettera al Presidente della Regione Lazio, al sindaco di Roma e al Presidente del IX Municipio, nella quale si richiede ufficialmente la sospensione della costruzione della terza vasca del sito di Falcognana. Nella missiva, firmata dalla soprintendente Maria Costanza Pierdominici, il Ministero constata che sono stati effettuati movimenti di terra in un'area recintata adiacente all'invaso del lotto della discarica per i rifiuti pericolosi e non in corso di realizzazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se si sia tenuto conto, nel corso delle valutazioni che hanno individuato il sito della Ecofer Ambiente Srl, del vincolo imposto dal cosiddetto decreto Bondi sull'area della Falcognana classificata in generale come "Paesaggio agrario di rilevante valore", ed in particolare sull'area specifica della discarica Ecofer individuata dallo stesso decreto come "ambito di recupero e valorizzazione paesistica";

se intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, attivarsi presso le amministrazioni competenti affinché si giunga all'annullamento in autotutela dell'AIA, presentata dalla Ecofer Ambiente Srl in data 20 aprile 2010, per mancanza delle prescritte autorizzazioni ed al conseguente rigetto dell'ulteriore istanza di VIA del 21 giugno 2013 avente ad oggetto l'integrazione dei codici CER, formulata dalla stessa Ecofer Ambiente, per mancanza dei presupposti di legge.

(4-01350)

(11 dicembre 2013)

RISPOSTA. - Le problematiche esposte fanno riferimento alle soluzioni prospettate dal commissario *pro tempore* per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma, in ordine alla possibile individuazione di una discarica alternativa a quella di Malagrotta nel sito gestito dalla società Ecofer ambiente srl, sita in via Ardeatina al chilometro 15+300, località Falcognana, in cui allo stato era ed ancora oggi è operante (dal 2006) e autorizzata (nel 2003) una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Tale proposta non si è mai concretizzata e lo stesso commissario è cessato a far data dal 7 gennaio 2014. Non risultano altre indicazioni successive con riguardo alla discarica citata come possibile futura discarica di servizio del ciclo dei rifiuti urbani di Roma capitale.

Sebbene la problematica appaia allo stato non più attuale, nondimeno si ritiene istituzionalmente doveroso fornire un idoneo riscontro in ordine a quanto chiesto, sulla base degli elementi conoscitivi recentissimamente acquisiti dalla Regione Lazio, quale amministrazione competente al rilascio delle pertinenti autorizzazioni.

È stato precisato che la discarica di Falconara risulta autorizzata con decreto del commissario delegato n. 28 del 3 aprile 2003, con il quale la Ecofer ambiente è stata autorizzata, ai sensi del previgente decreto legislativo n. 22 del 1997 e del decreto legislativo n. 36 del 2003 alla realizzazione e all'esercizio della discarica per rifiuti speciali pericolosi e non (*fluff* e altre frazioni). L'autorizzazione prevede la realizzazione di 3 invasi, per complessivi 2,2 milioni di metri cubi di rifiuti smaltibili, esattamente come risulta allo stato attuale.

Nell'ambito del procedimento che ha portato alla autorizzazione sono stati acquisiti i necessari pareri e nulla osta, quali: il nulla osta d'impatto acustico ambientale relativo ad emissioni sonore di attività produttive rumorose a carattere permanente rilasciato dal Comune di Roma;

l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Lazio; l'attestazione di esclusione dalle zone idrogeologicamente vincolate rilasciata dall'Acea ATO 2; il parere usi civici da parte della Regione; la pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione; il nulla osta archeologico rilasciato dalla Soprintendenza archeologica di Roma del Ministero per i beni e le attività culturali. È stato anche riferito dalla Regione Lazio che il richiamato decreto autorizzativo n. 28/2003 veniva inizialmente revocato con decreto n. 36 del 25 marzo 2004, ma che, a seguito di ricorso proposto dalla società Ecofer ambiente prima al TAR e poi in appello al Consiglio di Stato, il decreto di revoca è stato annullato, così ripristinando l'autorizzazione originaria ex decreto n. 28/2003.

La discarica è stata messa in esercizio nel dicembre 2006 secondo il "Contratto di disciplina della costruzione e gestione della discarica" del 28 luglio 2003, tra il commissario e il gestore della discarica.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2005, nella cui sopravvenuta disciplina ricadeva l'impianto, a seguito di apposita istanza da parte della Ecofer ambiente veniva avviata la necessaria procedura di autorizzazione di integrata ambientale. La determinazione AIA n. B2211/2010 non variava nulla rispetto all'autorizzazione già resa con il decreto n. 28/2003, ribadendo esattamente quanto già valutato e autorizzato in precedenza. Nell'ambito del relativo procedimento, in particolare, si è proceduto secondo le previsioni contenute al punto 4.2 delle linee guida di cui alla delibera di Giunta regionale n. 239/2008, essendo un impianto in AIA esistente e non sottoposto a modifiche sostanziali. È stata, quindi, prevista esclusivamente la convocazione del Comune e della Provincia territorialmente competente, nonché l'acquisizione del parere dell'ARPA Lazio sul piano di monitoraggio controllo.

Successivamente, l'autorizzazione citata n. B2211/2010 è stata modificata e integrata con i seguenti atti: 1) determinazione dirigenziale a B5324 del 29 ottobre 2010, avente ad oggetto l'approvazione di un progetto per l'installazione e l'esercizio, in regime sperimentale, per un periodo di 2 anni, di un impianto per il trattamento del percolato prodotto dalla citata discarica; 2) determinazione n. B5923 del 21 luglio 2011, concernente l'autorizzazione alla deroga per il parametro DOC per i rifiuti non pericolosi autorizzati fino ad un valore limite pari a 250 milligrammi al litro; 3) determinazione n. A04909 del 13 giugno 2013, per l'approvazione di modifiche planoaltimetriche di dettaglio non sostanziali sugli invasi dei lotti II e III della discarica, nonché di presa d'atto dell'approvazione da parte del Dipartimento X di Roma capitale del progetto per la realizzazione di un impianto di evapotraspirazione per la depurazione dei reflui civili provenienti dagli uffici, dal locale mensa e dai servizi igienici di servizio all'impianto di discarica.

Con riferimento, in particolare a quest'ultima determinazione e ai movimenti di terra esterni al lotto 3 in costruzione, la Regione ha ritenuto di

dover chiarire, riguardo a quanto erroneamente riportato dagli organi di stampa, che la stessa determinazione non autorizza alcun movimento di terra, ma si limita a prendere atto di quanto già autorizzato a suo tempo con il decreto commissariale di autorizzazione n. 28/2003, e richiamato nella determinazione AIA n. B2211/2010.

Già il commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, con nota dell'ottobre 2014 aveva chiarito positivamente, a istanza della società Ecofer ambiente, che il riferimento da seguire per la gestione del materiale per la costruzione e gestione della discarica era quello indicato nella relazione tecnica oggetto di VIA, non trovando alcun riscontro qualsiasi previsione differente nelle prescrizioni impartite dai vari enti che hanno partecipato all'istruttoria del procedimento autorizzativo.

L'ulteriore richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione presentata dalla Ecofer Ambiente nel 2013 risulta tuttora in valutazione presso gli uffici regionali competenti per i procedimenti di VIA.

In ultimo, è stato precisato che l'impianto della Italferro, divisione Ecofer, ubicato a Santa Palomba, frazione di Roma, esistente e funzionante da oltre 10 anni, è un impianto di trattamento e recupero anche del *car fluff* e che la discarica di Falcognana è proprio la destinazione dei residui non recuperabili, e quindi destinati a smaltimenti, provenienti da tale impianto.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(11 marzo 2015)

TOSATO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la Regione Veneto, con nota prot. 163019 del 14 aprile 2014, ha chiesto un parere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla possibilità di procedere alla traslocazione, in aree da individuarsi, degli esemplari di lupo presenti nel territorio della Lessinia, in provincia di Verona;

la presenza del lupo nel territorio della Lessinia realizza il progetto "Life natura 2012" IT 000807 "WolfAlps: il lupo nelle Alpi", che punta sulla conservazione del lupo e sulla convivenza con le attività di montagna; purtroppo, negli ultimi anni, la specie lupo crea gravissimi problemi a carico

dei locali allevamenti zootecnici e delle attività turistiche: si tratta di attività produttive sulle quali si regge l'intera economia della Lessinia;

risulta all'interrogante che il Ministero, "alla luce di un parere tecnico espresso dall'ISPRA e in considerazione del grado di tutela accordato al lupo dalle leggi vigenti", ha ritenuto "che non vi siano le condizioni per procedere alla richiesta traslocazione di lupi, ferma restando la necessità di ridurre nei limiti del possibile il conflitto fra gli interessi antropici e la conservazione della specie";

chiaramente, la specie del lupo è una specie di interesse comunitario, inserita in allegato II (specie strettamente protette) della Convenzione di Berna, in allegato D (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) e tra le specie particolarmente protette dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

tuttavia, negli ultimi tempi, il branco dei lupi della Lessinia è cresciuto a dismisura e contestualmente sono cresciuti i problemi che la presenza del lupo comporta per il territorio; come riportato da "L'Arena", fra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, è stata sbranata un'altra vitella a 200 metri dalle abitazioni di Velo. Gli agenti del comando stazione di Bosco Chiesanuova, che hanno eseguito i rilievi, confermano che si tratta di predazione da lupo e ritengono la situazione molto grave e difficile da gestire per il futuro;

tale perdita si aggiunge, infatti, alla decina di vitelle predate a Malga Moscarda la scorsa estate; gli allevatori sono sconcertati e chiedono aiuto;

ma oltre agli allevatori che devono costruire recinti e tenere le stalle chiuse la notte, tutta la gente dei paesi della Lessinia è allarmata e intimorita, ed esiste un palese pericolo per i ragazzi che di mattino presto sono alle fermate dei bus per scendere alle scuole in città;

i lupi sono arrivati ormai alle case e la situazione crea problemi psicologici e condizioni diseducative per i bambini che non possono giocare all'aperto dopo il tramonto per il terrore del lupo;

inoltre esistono pericoli di diffusione di malattie, la rabbia in modo particolare, visto che gli animali non sono controllati;

a tali disagi della popolazione si aggiungono le gravi perdite per gli albergatori e ristoratori e in generale per il turismo della zona, che rappresenta uno dei motori principali dell'economia della Lessinia; la gente ha paura dei lupi e non gradisce di passare i fine settimana in pericolo,

si chiede di sapere:

se, alla luce dell'allargamento del branco e dell'aggravamento della situazione, il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare la possibilità di procedere alla traslocazione, in aree da individuarsi, degli esemplari di lupo presenti nel territorio della Lessinia, come chiesto dalla Regione Veneto;

visto il parere contrario del Ministero che, di fatto, impedisce nettamente alla Regione di procedere alla traslocazione degli esemplari di lupo, a chi vada attribuita la responsabilità per le perdite degli allevatori e per eventuali attacchi alle persone.

(4-03071)

(25 novembre 2014)

RISPOSTA. - Dopo aver raggiunto negli anni '70 del secolo scorso uno *status* di conservazione estremamente precario, il lupo ha mostrato negli ultimi decenni una costante espansione, per quantità sia di esemplari che di areale occupato. Tale fenomeno ha portato la specie a ricolonizzare ampie aree del territorio italiano dalle quali era da tempo scomparso, fino a raggiungere agli inizi degli anni '90 le Alpi occidentali, da qui espandendosi alle Alpi centrali ed orientali, nonché al territorio di diversi Paesi confinanti: Francia, Svizzera e, successivamente, Germania.

A tale incremento hanno concorso le politiche di tutela della specie introdotte a livello nazionale anche in applicazione del regime di protezione accordato ad essa dalla Convenzione di Berna e dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE, che hanno inserito il lupo tra le specie ad alto rischio di estinzione che richiedono una protezione rigorosa.

Il regime nazionale di tutela di questa specie è stato formalizzato con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che ha inserito il lupo tra le specie "particolarmente protette", e, successivamente, dal piano d'azione per la conservazione del lupo, redatto dall'allora Istituto superiore per la fauna selvatica (INFS), oggi soppresso e transitato nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che rappresenta il documento tecnico di indirizzo e di riferimento per la conservazione e gestione del lupo.

La Regione Veneto, inoltre, ha aderito al progetto LIFE "Wol-falps", coordinato dal parco naturale delle Alpi marittime, che persegue l'obiettivo del trasferimento delle migliori e più efficaci misure gestionali dalle Alpi occidentali alle aree alpine di recente o possibile futura ricolonizzazione da parte del lupo, con particolare attenzione ed impegno, anche in

termini finanziari, per le tematiche della comunicazione e della prevenzione dei danni.

Ciò significa che i lupi della Lessinia, e più in generale quelli presenti nel territorio del nostro Paese, sono parte integrante della fauna selvatica, tutelati dalle normative europee e nazionali, che affidano alle Regioni la competenza per la loro gestione e per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

In particolare, l'interrogante ha segnalato la coesistenza di taluni pericoli per la popolazione e l'economia locale legati alla presenza sempre più rilevante di lupi nel territorio della Lessinia, in relazione ai quali la Regione Veneto aveva richiesto al Ministero il parere in ordine alla possibilità di procedere ad una traslocazione di alcuni esemplari verso luoghi idonei da individuare. Poiché il parere negativo reso in tale occasione dal Ministero si era basato sulle motivazioni scientifiche rese dall'ISPRA, al fine di rendere un esauriente e informato riscontro all'interrogazione è stato nuovamente interessato lo stesso Istituto al fine di valutare le argomentazioni.

L'ISPRA ha riferito di essere a conoscenza delle problematiche causate dalla presenza del lupo nel territorio della Lessinia, già evidenziate in precedenti richieste di parere, ritenendo di poter confermare che l'impatto predatorio del lupo può effettivamente determinare rilevanti danni alle aziende zootecniche colpite.

I dati disponibili, tuttavia, non evidenziano tassi di crescita anomali della popolazione di lupi della Lessinia. Il branco residente in tale regione è esclusivamente composto dalla coppia fondatrice creata nel 2012 e da individui nati da tale coppia negli anni successivi. La presenza del branco di lupi non comporta significativi rischi per la sicurezza dell'uomo, né diffusione di malattie. Nel nostro Paese non si è registrato alcun caso di attacco da parte del lupo all'uomo dal dopoguerra, né risulta alcun dato di attacco da lupo a persone successivamente al 1825.

È stato ribadito, poi, che la cattura e spostamento del branco responsabile degli episodi di predazione non risulta opzione tecnicamente applicabile per i seguenti motivi: 1) il lupo compie naturalmente spostamenti anche di centinaia di chilometri, ed è probabile che gli animali trasferiti tendano a tornare nel sito di cattura, determinando effetti solo temporanei dell'intervento; 2) per lo stesso motivo, la naturale espansione del lupo potrebbe portare, in alternativa, a una rapida ricolonizzazione dell'area da parte di nuovi individui, vanificando le eventuali operazioni di trasferimento; 3) le immissioni di lupi in contesti naturali (conseguenti alla loro traslocazione) andrebbero sempre evitati, come anche ribadito nel piano d'azione nazionale per la conservazione del lupo; 4) considerate le problematiche che la presenza del lupo può determinare, appare difficile individuare contesti geografici di dimensioni adeguate a sostenere la presenza di un nucleo di lupi,

e che diano disponibilità all'immissione degli esemplari nei loro ambiti. Anche la richiesta della Regione Veneto, del resto, non indicava i luoghi presso i quali trasferire i lupi, rinviando il problema e riferendosi a "luoghi idonei da individuarsi".

Per quanto riguarda, le competenze in materia di risarcimento dei danni causati dal lupo, si rappresenta che il compito di costituire un apposito fondo è rimesso alle Regioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992.

Quanto al sistema risarcitorio dei danni causati dai lupi al bestiame, la Regione Veneto ha specificato che su tutto il territorio regionale gli stessi vengono indennizzati al 100 per cento, in conformità alle competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale.

In merito alla richiesta di riconsiderare la possibilità di procedere alla traslocazione dei lupi presenti in Lessinia, non si può che ribadire che tale proposta non rientra tra le soluzioni percorribili.

Tutto ciò, ferma restando la necessità di ridurre nei limiti del possibile il conflitto fra gli interessi antropici e la conservazione della specie, per esempio attraverso le azioni del citato progetto LIFE.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(11 marzo 2015)
